

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

FILIPPO CASA

- Presidente -

Sent. n. sez. 760/2026

BARBARA CALASELICE

CC - 25/02/2026

MASSIMILIANO MICALI

R.G.N. 40340/2025

GIOVANBATTISTA TONA

- Relatore -

VINCENZO GALATI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 12/09/2025 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

lette le conclusioni del PG, MARCO DALL'OLIO, che ha depositato memoria chiedendo il rigetto dell'originario ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 26/09/2025, il Tribunale per il riesame di Bologna ha accolto l'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia e, in riforma dell'ordinanza in data 11/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, ha disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a carico di in relazione ai delitti di cui agli artt. 61 n. 5 e 628 cod. pen. e agli artt. 61 n.5, 575 e 576, comma 1 n. 1, cod. pen.

2. Avverso la predetta ordinanza il difensore di ha proposto ricorso per cassazione proponendo tre motivi.

Frattanto, come rappresentato dal difensore con memoria in data 09/02/2026, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Reggio Emilia, a seguito di giudizio abbreviato, aveva emesso sentenza in data 06/02/2026, con la quale aveva assolto



■ dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto e ha dichiarato l'inefficacia di eventuali misure cautelari ai sensi dell'art. 306 e seguenti cod. proc. pen.

Ha pertanto chiesto di accertare ai sensi dell'art. 300, comma 1, cod., proc. pen. l'immediata perdita di efficacia della misura cautelare disposta dal Tribunale per il riesame con l'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale, Marco Dell'Olio, ha depositato memoria chiedendo il rigetto dell'originario ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Si impugna con ricorso per cassazione un'ordinanza del Tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare a carico di ■
■ dispone l'applicazione della misura cautelare a suo carico.

Il provvedimento non produceva effetti in attesa della irrevocabilità dell'ordinanza del Tribunale del riesame dopo la tempestiva presentazione del ricorso per cassazione, in ossequio al disposto dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen. (secondo il quale «l'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva»).

Sicché in attesa della trattazione del ricorso per cassazione proposto avverso quell'ordinanza da ■ ■ la misura restrittiva non era stata eseguita.

Il giudizio di cognizione, rispetto al quale il procedimento *de libertate* era strumentale, veniva frattanto definito con sentenza di assoluzione, statuizione che, a mente dell'art. 300, comma 1, cod. proc. pen., non consente ad alcuna misura di mantenere efficacia.

Laddove, quindi, l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, ha disposto la misura cautelare, diventasse definitiva, l'intervenuta assoluzione per il medesimo fatto nel giudizio di cognizione sarebbe ostativa alla sua eventuale esecuzione e l'odierno ricorrente non potrebbe esservi sottoposto in ragione della previsione contenuta nel richiamato art. 300, comma 1, cod. proc. pen.

Il ricorrente insiste, tuttavia, affinché questa Corte emetta una decisione che comunque impedisca all'ordinanza del Tribunale del riesame qui impugnata di produrre effetti e chiede conseguentemente che ne dichiari l'inefficacia.

E' però avviso di questa Corte che in capo all'odierno ricorrente non residua alcun interesse processuale, rilevante ai sensi dell'art. 586, comma 4, cod. proc. pen., dopo che si è definito con sentenza di assoluzione il giudizio sul quale si era innestato l'incidente cautelare sfociato nel ricorso all'esame di questo Collegio.



3. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione, nel procedimento cautelare, assume i necessari profili di concretezza e di attualità, se sussiste all'atto della proposizione dell'impugnazione, ma soprattutto se permane fino al momento della decisione, in modo che da essa possa derivare «una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione» (Sez. 5, n. 51491 del 21/11/2023, Picarella, n.m.).

In forza della linea interpretativa fissata da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01, «nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo».

Bisogna pertanto verificare se, a fronte della definizione del giudizio con una sentenza di assoluzione che renderebbe inefficace qualsivoglia titolo cautelare disposto in relazione allo stesso fatto, può ancora comportare una situazione di svantaggio il provvedimento del Tribunale del riesame oggi impugnato, ancora ineseguito perché non passato in giudicato, che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere.

Va, in particolare, accertato se l'interesse ad impugnare non sia più attuale, tenuto conto che «la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694 – 01).

Orbene la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di sottolineare che, quando l'ordinanza genetica sia stata, nelle more, annullata, viene meno l'interesse al ricorso per cassazione già proposto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria; così, ad esempio, si è pronunciata Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 – 01, in un'ipotesi in cui il provvedimento applicativo – impugnato con ricorso per cassazione – era stato revocato, sottolineando che non aveva rilievo il fatto che anche il provvedimento di revoca fosse stato impugnato, perché, comunque, frattanto l'immediata efficacia esecutiva aveva fatto venire il titolo di restrizione.

Il principio in base al quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso



provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora l'interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia, deve considerarsi consolidato fin dalla risalente ma non superata decisione di Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165.

In questo precedente e nell'ambito dello stesso orientamento che esso esprime si è comunque riconosciuta l'ipotesi in cui può sussistere l'interesse ad una pronuncia sull'illegittimità originaria dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, quando esso possa essere fatta valere a fondamento della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195355 – 01; ma, come ha precisato Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002 – 01, purché «la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato» e venga dedotta contestualmente alla presentazione del ricorso; cfr. sul punto Sez. 1, n. 19649 del 12/01/2017, Cei, Rv. 270009 - 01); ma la si è distinta dall'ipotesi in cui il pronunciamento sulla vicenda cautelare all'esito dell'impugnazione non avrebbe potuto avere ad oggetto profili rilevanti ai fini del procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione.

Nel caso all'esame di questo Collegio il ricorso verte non sulla legittimità di un titolo cautelare, che ha avuto esecuzione e che è stato revocato, ma sulla legittimità di un provvedimento applicativo della misura cautelare che non ha mai avuto esecuzione; la decisione su tale ricorso rientra, quindi, tra quelle che non potrebbero produrre ricadute concretamente favorevoli per il ricorrente, che non ha subito per quel titolo nemmeno un giorno di restrizione.

Non si è, quindi, verificato alcun pregiudizio che, se accertato, consenta di attivare il procedimento di cui agli artt. 314 e seguenti cod. proc. pen.

Quando viene meno la condizione che consente a qualsivoglia titolo cautelare di produrre effetti, perché la prognosi di condanna è già smentita e opera una preclusione di legge, un'ordinanza del Tribunale del riesame che dispone l'applicazione della custodia cautelare in carcere in riforma di una decisione del Giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta del pubblico ministero deve ritenersi già travolta nei suoi effetti e la verifica della sua legittimità non risulta, quindi, corrispondere ad alcun interesse né processuale né sostanziale.

4. Alla luce di queste conclusioni, confortate da un univoco orientamento interpretativo di legittimità, può escludersi che il provvedimento oggi impugnato, anche se passasse in giudicato, verrebbe validamente applicato in danno del ricorrente, dopo la sua assoluzione.

Ne consegue che il ricorso è carente di interesse, poiché dal suo accoglimento non potrebbe derivare alcun concreto vantaggio.



La difesa, tuttavia, ritiene, sulla scorta di taluni precedenti dei giudici di legittimità, che residuerebbe in ogni caso un interesse all'eliminazione del provvedimento con una pronuncia di annullamento senza rinvio, in modo da cancellarlo del tutto e impedirne certamente l'esecuzione.

La questione dedotta impone di risolvere il nodo dell'epilogo decisorio del ricorso per cassazione nel procedimento cautelare, in relazione al quale sia sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti, secondo alcune decisioni, alle quali il ricorrente ha fatto riferimento nella sua discussione e che questo Collegio non condivide, a fronte di ipotesi in cui era stato revocato del provvedimento che ha applicato una misura di custodia e che costituiva il presupposto di altro successivo di aggravamento oggetto di ricorso, si imporrebbe comunque la necessità di eliminare il secondo comportando la prevalenza, nell'assetto giuridico dato, dell'annullamento dell'ordinanza gravata dal ricorso inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse, per cancellarla in via definitiva dal procedimento *de liberate*, anziché quello dell'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sebbene astrattamente pregiudiziale rispetto al resto (Sez. 6, n. 25852 del 14/05/2024, Nicastro, Rv. 286753 - 01).

Secondo questo orientamento, se invece si desse prevalenza alla pronuncia di inammissibilità, si perverrebbe ad effetti paradossali, atteso il contrasto di concorrenti decisioni dal contenuto opposto, nei confronti dello stesso soggetto e per il medesimo fatto: quella di revoca dell'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari e quella di aggravamento, con applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale dell'appello cautelare.

Il contrasto si registrerebbe sul piano degli effetti, perché alla pronuncia di inammissibilità del ricorso conseguirebbe, ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen., l'efficacia esecutiva di un provvedimento ineseguibile.

L'epilogo decisorio dell'annullamento senza rinvio era stato ritenuto una soluzione necessitata dall'esigenza di impedire l'efficacia di un provvedimento contrastante con la revoca della misura anche da Sez. 6, n. 46070 del 25/09/2014, Gaudiosi, Rv. 260821 e da Sez. 6, n. 24458 del 30/03/2017, Leone e altro, Rv. 270674 -01, che lo motivava con «il rischio, paventato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7391 del 16/12/2010, Testini, al paragrafo n. 6, di un potenziale contrasto di decisioni e della concorrenza di due titoli cautelari, relativi al medesimo indagato ed al medesimo fatto, ma dal contenuto opposto».

Gli stessi rischi, sul piano degli effetti della decisione di inammissibilità, ricorrono nella presente vicenda processuale, dove il ricorso ha ad oggetto – situazione, ad avviso della difesa, ancora più grave – una misura cautelare mai applicata perché la richiesta del pubblico ministero era stata respinta dal giudice di prime cure, e che potrebbe produrre effetti se il ricorso avverso la decisione del Tribunale del riesame che ne aveva disposto, in riforma dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, venisse dichiarata inammissibile e su di essa si formasse il giudicato.



Tuttavia, come ha già osservato Sez. 1, n. 30261 del 28/05/2025, Pascale, n.m., nella decisione delle Sezioni unite Testini sopra richiamata il rischio di contrasto era esaminato sotto il diverso profilo della possibilità per la parte di utilizzare gli elementi nuovi sopravvenuti nello stesso procedimento cautelare già pendente a seguito di impugnazione oppure attivando con altra richiesta un nuovo procedimento cautelare per la rivalutazione dei presupposti della misura, con eventuale diverso esito nell'uno e nell'altro.

Di contro, un provvedimento cautelare insuscettibile di qualsivoglia esecuzione, come deve certamente considerarsi *ex lege*, ai sensi dell'art. 300, comma 1, cod. proc. pen., quello al quale sia seguita la sentenza di assoluzione dell'imputato per il fatto addebitatogli, ha già esaurito ogni sua possibilità di produrre effetti giuridici nel vigente assetto ordinamentale e non rende necessaria la sua cancellazione con la statuizione di annullamento senza rinvio.

Né per altro verso appare possibile attribuire ad un ricorso inammissibile l'effetto di dare impulso ad una decisione cassatoria del provvedimento che, seppur per ragioni sopravvenute, non vi era alcuna necessità di impugnare per invalidarne gli effetti; proprio perché effetti non ne ha avuti e non ne potrebbe avere più.

Anche se il provvedimento applicativo della misura cautelare non fosse stato impugnato e fossero quindi spirati invano i termini per la presentazione del ricorso, intervenendo una sentenza di assoluzione, esso non avrebbe potuto essere messo in esecuzione e se fosse stato messo in esecuzione ciò sarebbe avvenuto in forza di un'attività radicalmente illegittima, perché carente di un titolo legittimante.

Al pari di quanto è illegittima la protrazione della detenzione in base ad un titolo originariamente legittimo ed efficace, a decorrere dalla data in cui sia intervenuta una sentenza di assoluzione. E ciò a prescindere dall'adozione o dalla mancata adozione del provvedimento di cessazione degli effetti del titolo, che, per quanto doveroso, ha natura meramente dichiarativa.

L'annullamento senza rinvio sarebbe, pertanto, il frutto dell'esercizio di un potere officioso che, in realtà, ad onta della formula lessicalmente descrittiva di un intervento cassatorio, si risolverebbe nel mero accertamento dell'impossibilità per il provvedimento di produrre alcun effetto.

Se così è, il rischio di coesistenza di provvedimenti contrastanti deve ritenersi insussistente perché la sentenza di assoluzione, che precede l'esecuzione di quello che applica la misura cautelare per il fatto per il quale è stata esclusa la responsabilità penale dell'imputato, prevale in ogni caso, anche sull'eventuale passaggio in giudicato dell'ordinanza applicativa al pari di quanto avverrebbe con riguardo all'ordinanza di aggravamento di una misura applicata con un titolo frattanto revocato.

5. D'altronde, anche quando, a fronte della revoca della misura cautelare, residua un interesse ad un pronunciamento sull'originaria legittimità delle restrizioni della libertà già revocate, non vi è dubbio che in questo caso un dispositivo di conferma della misura



cautelare non ne potrebbe comportare il ripristino. E quando una misura cautelare deve ancora essere eseguita e le possibili valutazioni dei presupposti previsti dall'art. 273 cod. proc. pen. vengono travolte dall'assoluzione che vale da smentita del principale presupposto cautelare, quello dei gravi indizi di colpevolezza, non può esservi dubbio che il titolo non è più legittimo e la sua esecuzione sarebbe da considerarsi del tutto illegittima, senza che sia necessario alcun ulteriore accertamento o pronuncia.

E seguendo questa linea interpretativa si comprende come in altro precedente di questa Corte (Sez. 3, n. 39399 del 09/07/2025, I., n.m.) si è ritenuto ancora sorretto da un interesse processuale il ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale della libertà che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, aveva applicato una misura cautelare, in presenza di una successiva revoca del titolo da parte del Giudice per le indagini preliminari; in quella singolarissima vicenda la revoca era intervenuta quando ancora la misura cautelare applicata dal Tribunale del riesame non era stata eseguita, perché erano ancora pendenti i termini per proporre ricorso, e, nelle more della formazione del giudicato ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen., non solo, come si è detto, il Giudice per le indagini preliminari aveva revocato la misura ancora inefficace, ma avverso questo provvedimento il pubblico ministero aveva proposto appello dinanzi al Tribunale del riesame e ne aveva ottenuto l'annullamento.

In questo caso i giudici di legittimità ritennero sussistente l'interesse ancora attuale proprio perché le vicende successive all'emissione dell'ordinanza del Tribunale del riesame avevano condotto ad una revoca a sua volta annullata; sicché doveva considerarsi controversa la prospettiva che il titolo – in caso di sua definitività – non potesse avere applicazione.

Situazione ben diversa da quella che ricorre in questo procedimento, dove la sopravvenuta sentenza di assoluzione dà certezza circa l'impossibilità assoluta per l'ordinanza del Tribunale del riesame di produrre effetti, anche a prescindere dalle statuizioni espressamente formulate nel dispositivo della stessa sentenza liberatoria.

6. Va infine ricordato che dalla dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non deve necessariamente derivare la sua messa in esecuzione in ragione del disposto di cui all'art. 28 reg. es., posto che l'efficacia esecutiva è una caratteristica intrinseca della sentenza che si realizza anche in mancanza della formale apposizione in calce alla decisione della attestazione del passaggio in giudicato (Sez. 1, n. 44236 del 13/05/2014, Amati, Rv. 260714 – 01; Sez. 6, 21925 del 05/03/2002, dep. 2003, Formisano, Rv. 225415 – 01), ma la definitività di un provvedimento cautelare non ne comporta l'immediata e necessaria esecuzione se non vi sono *in radice* i presupposti di efficacia dell'originario titolo restrittivo sul quale si sono innestate tutte le successive ordinanze eventualmente oggetto di impugnazione.

Pertanto, l'esito del presente giudizio, che riguarda un ricorso proposto avverso un



provvedimento di applicazione di una misura relativa ad un procedimento in seno al quale non potrebbe incontrovertibilmente più produrre effetto in conseguenza del disposto dell'art. 300, comma 1, cod. proc. pen., deve essere quello della declaratoria di inammissibilità.

7. Come ha affermato univocamente la giurisprudenza di legittimità, in tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 -01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785 – 01; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Reznunes, Rv. 272308).

Nel caso di specie ricorre la particolare situazione derivante dal fatto che il termine per l'impugnazione del provvedimento del Tribunale del riesame che ha accolto l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare, ha iniziato a decorrere – in seguito al deposito delle motivazioni – prima della pronuncia della sentenza di assoluzione.

Pertanto, in ragione della condizione di incertezza sulla durata e l'esito del giudizio di merito e della controvertibilità della questione derivante anche dai precedenti giurisprudenziali che prefiguravano comunque un onere di impugnazione in capo alla difesa per giungere all'eliminazione degli effetti del provvedimento, anche in questo caso dall'inammissibilità non può derivare alcuna forma di soccombenza o sanzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così è deciso, 25/02/2026

Il Consigliere estensore
GIOVANBATTISTA TONA

Il Presidente
FILIPPO CASA

